

Tecnologia e processo civile: a che punto siamo? ⁺ ○ •

Giacomo Pailli
giacomo.pailli@unifi.it
“Legal Tech”
11 maggio 2021



La tecnologia
influisce su:

CONTENITORE: il processo

CONTENUTO: la controversia

■ Pubblici elenchi
gestiti dal Ministero della Giustizia

Registro Generale degli Indirizzi Elettronici

Totale soggetti attivi: 1.233.996

di questi, gli avvocati attivi iscritti sono: 255.069

di cui 246.629 con indirizzo di PEC (97%)

Registro PEC delle Pubbliche


Amministrazioni

Totale PP.AA. iscritte: 2.982

di cui 1.988 con indirizzo di PEC (67%)

Depositi telematici da parte di avvocati e professionisti


Andamento medie mensili



N.B.: a seguito di riclassificazione di alcune tipologie di atti in precedenza non calcolati, i dati del 2019 sono stati aggiornati rispetto alle precedenti pubblicazioni

Provvedimenti nativi digitali depositati dai magistrati

Andamento medie mensili




A seguito di riclassificazione di alcune tipologie di atti in precedenza non calcolati, i dati del 2019 sono stati aggiornati rispetto alle precedenti pubblicazioni

■ Pagamenti telematici

Da luglio 2014 a dicembre 2020:

- Pagamenti eseguiti: **2.306.045**
- Incasso totale: **€ 368.460.030**



(Crisi delle) categorie tradizionali

Prova tipica vs.
prova atipica (e
argomenti di prova)

Testimonianza,
documento ed
ispezione (*rectius*:
CTU)

Prova costituita vs.
prova costituenda

C.P.C.: artt. 191-
266 (anni '40)

C.C.: artt. 2697-
2739 (anni '42)

Inutilizzabilità nel
processo civile (c.d.
exclusionary rule)



Non tutto ciò che brilla è nuovo!

«Il nucleo “liquido” della vicenda, difatti, si incentra tutto sul rapporto (necessariamente contrattuale) che si perfezionò tra gli odierni attori e la società convenuta, in forza del quale – al di fuori della benché minima “puntuazione” informativa e di qualsivoglia tracciatura formale ... – ebbe luogo il cambio di valuta reale con “bitcoin” ...

In altra parole, 123 srl, quale utente-bitcoin di UINVEST e quale sostanziale promotore finanziario di costei (giusta l'insistita autodefinizione quale “financial partner” della menzionata società di diritto ucraino: v. docc. in atti), ha ceduto agli attori, a fini di profitto d'impresa, la relativa moneta virtuale (non importa se già propria o se procurata ad hoc, in forza di intermediazione) in cambio di valuta reale. ...

PQM, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa e respinta, dichiara nulli i contratti di “cambio in bitcoin UINVEST” inter partes e, per l'effetto, condanna 123 SRL, sedente (omissis) a restituire: a Z. M. la somma capitale di euro 17.020,33; a D. v. D. la somma capitale di euro 7.289,00; a D. R. D. la somma capitale di euro 9395,00; oltre agli interessi legali dalla domanda al saldo per ciascuno di essi;»

(Tribunale sez. II - Verona, 24/01/2017, n. 195)

La testimonianza civile

La testimonianza civile

Dispensa dalla firma del verbale: artt. 126 e 207 c.p.c. (artt. 44 e 45 d.l. 90/2014 conv. l. 114/2014)

La testimonianza scritta ex art. 257^{ter} c.p.c.

Video-registrazione dell'udienza?

Video-conferencing (anche in ambito di rogatoria o Reg. 1206/2001 mod. Reg. 2020/1783)

La testimonianza nel Codice delle assicurazioni private

Art. 135. (Banca dati sinistri e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati)

1. Allo scopo di rendere più efficace la prevenzione e il contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie per i veicoli a motore immatricolati in Italia, sono istituite presso l'IVASS una banca dati dei sinistri ad essi relativi e due banche dati denominate «anagrafe testimoni» e «anagrafe danneggiati». ...

3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose, l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo di accadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia di sinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiato... Fatte salve le risultanze contenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sul luogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenuta in un momento successivo comporta l'inammissibilità della prova testimoniale adottata.

3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base della documentazione prodotta, non ammette le testimonianze che non risultino acquisite secondo le modalità previste dal comma 3-bis. ...

3-quater. Nelle controversie civili promosse per l'accertamento della responsabilità e per la quantificazione dei danni, il giudice, ... trasmette un'informativa alla procura della Repubblica, per quanto di competenza, in relazione alla ricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti in più di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nella banca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente comma non si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità di polizia che sono chiamati a testimoniare.

Nuove frontiere: il software come testimone?

Art. 145-bis. (Valore probatorio delle cosiddette «scatole nere**» e di altri dispositivi elettronici)**

1. Quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di un dispositivo elettronico che presenta le caratteristiche tecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter, comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili, i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata in vigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo. Le medesime risultanze sono rese fruibili alle parti.





Nuove frontiere: l'importanza delle “emoji” (1)

L'emoji salva il lavoratore...

«tale Susy, identificabile nella ricorrente, abbia utilizzato espressioni quali: “se tutte un giorno poi non ci presentiamo voglio vedere che fa poi”, “Lo denuncio pure”, “Sempre più schifata sono”, “È strunx”, “Un marito così mi sarei già impiccata” “Magari lo mandiamo tutti a fan**** e poi voglio vedere”, “Se è così spero che a lui e alla moglie gli venga un brutto quarto d'ora”, “Questo è mobbing”.

... L'unica espressione di vero e proprio insulto usata dalla ricorrente potrebbe apparire invero “strunx” che però, riportata in questa forma lessicale differente da quella corretta, sembra avere più una natura canzonatoria che offensiva.

Deve altresì rilevarsi come, dalla lettura delle conversazioni suddette, intervallate da emoticon di vario genere e da battute di tipo umoristico, non sia facile comprendere se alcune frasi vengano dette seriamente o enfatizzate proprio in ragione del contesto deformalizzato e amicale della conversazione»


(Tribunale Parma, 07/01/2019, in Diritto dell'Informazione e dell'Informatica, 2019, p. 495)

Nuove frontiere: l'importanza delle "emoji" (2)

...ed il datore di lavoro!

«la pretesa vessatorià della condotta addebitata al datore di lavoro ... risulta incompatibile con il tenore dei messaggi scambiati tra la ricorrente e Ve. Ve. nello stesso periodo, allegati da parte resistente al documento n. 4 della memoria, piuttosto espressione di un rapporto di familiarità e cortesia, frequentemente corredati di "emoticons" affettuose, nei quali piuttosto il datore di lavoro, assente per le vacanze natalizie, si premura che la ricorrente non si senta sola nel compito di cercare nuovi insegnanti (11/01/2016 20:09: "non sentirti sola hai Es. Pa. Fl. che ti aiutano") e le due interlocutrici conversano della questione dell'assunzione di docenti con partita Iva in modo del tutto sereno e collaborativo (11/1/2016 20:35 Ve.: "aspetta che torno manca solo un giorno non mi fido delle persone che parlano con i ragazzi delle loro partite Iva", 11/1/2016 ore 20:36 Fr.: "ok! Va bene capo" ed emoticon del faccina che manda un bacio).»

(Tribunale Roma, 12/03/2018, n.1859 in DeJure.it)



Nuove frontiere: l'importanza delle "emoji"

(3)

«(cfr. doc. n. 18 da cui risulta che lo stato "A (**emoticon cuore**) S FOREVER" è risultato visibile per almeno 2 giorni e 15 ore).

... Ritiene il Collegio che gli stati di WhatsApp, l'inverosimile spiegazione degli stessi offerta dalla resistente e la lacunosa ricostruzione dei fatti del 15 maggio 2016 offerta dal teste Ch., complessivamente considerati, inducono ragionevolmente a ritenere che la sig.ra Bi. abbia intrattenuto una relazione extraconiugale con il sig. An. Ch.»

(Tribunale Pistoia, 29/04/2020, n. 260 in DeJure.it)





Il documento

Documento e tecnologia

Verba volant, scripta manent

Difficoltà di definire il “documento”:
«informazioni memorizzate elettronicamente»

I meta-data e gli embedded-data:
l'importanza della forma di produzione del documento

Backup ed eliminazione
Volatilità e perpetuità

Produrre il documento informatico in giudizio

- Il decreto-specifiche tecniche (16/04/2014):
 - tipi di file: PDF, RTF, TXT, JPG, GIF, TIFF, XML senza elementi attivi
 - MSG o EML e archivi compressi (ZIP, RAR, ARJ) contenenti i tipi di file sopra indicati
 - P7M

vs. art. 24 Cost. e principio di libertà della prova

vs. audio/video, formati proprietari, etc.

- Necessità di non perdere informazioni

Come si produce una chat di Whatsapp?

«fermo restando che le presunte conversazioni effettuate tramite piattaforma informatica whatsapp, che dimostrerebbero la contraddittorietà delle azioni di Sc. e Pa., non possono trovare ingresso nel presente giudizio. Invero vengono prodotti dal resistente unicamente dei file pdf (cfr. allegati alla comparsa di costituzione) del tutto anonimi che non riportano le utenze o i dati identificativi degli altri conduttori, quindi dei presunti autori delle conversazioni. Peraltro, secondo alcuna giurisprudenza di merito, la produzione di conversazioni Whatsapp può essere validamente effettuata solo congiuntamente ai supporti informatici di provenienza (cfr. Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, sentenza del 24.10.2017). Dunque, sui predetti messaggi non può neanche essere ammessa prova testimoniale visto che non esiste neanche un principio di prova scritta delle riferibilità di dette conversazioni.»

(Tribunale Roma sez. VI, 27/02/2020, n.4408)



Ancora sulla forma di produzione di una chat di Whatsapp

«La parte attrice ha anche chiesto, in via istruttoria, di ordinare al sig. Pi. BO., residente in ..., ai sensi dell'art. 210 c.p.c. di esibire in giudizio il documento contenente i messaggi contenuti nelle chat WhatsApp intercorse tra gli associati di XYZ»

L'istanza non può trovare accoglimento, tenuto conto che:


... la "nota di deposito" telematico effettuata dalla parte attrice in data 28.05.2019, così come il doc. 21) prodotto con tale nota ("chat WhatsApp consegnate dal sig. Pi. Bo., in file formato RTX") risulta inammissibile, tenuto conto dei rilievi che seguono:

- come si è detto, con l'Ordinanza datata 21/12/2018 il Giudice Istruttore, in accoglimento dell'istanza di parte attrice, ha ordinato, ai sensi degli artt. 210 segg. c.p.c., alla parte convenuta l'esibizione in giudizio della "stampa di tutte le comunicazioni telematiche (via chat line, WhatsApp, Messenger o altri) intercorse con gli associati in partecipazione di XYZ dal 2016 ad oggi", da effettuarsi entro il 20.04.2019;

- in data 17.04.2019 la parte convenuta ha quindi provveduto al deposito telematico della stampa delle comunicazioni telematiche di chat di Whatsapp reperite dalla convenuta alla data della suddetta ordinanza, dando atto che non sono intercorse comunicazioni di altro tipo (messenger o altro);

- l'eventuale incompletezza e/o irrivalenza delle produzioni di parte convenuta può eventualmente comportare l'applicazione dell'art. 116 c.p.c., da valutarsi dal Collegio in fase decisionale, ma in alcun modo può giustificare il deposito telematico non autorizzato di una sorta di "memoria" e tanto meno il deposito di documenti da parte dell'attrice (essendo scaduti i termini previsti dall'art. 183,6. comma, c.p.c.). »

(Tribunale Torino sez. I, 22/12/2020, (ud. 11/12/2020, dep. 22/12/2020), n.4681)



La CTU come
elemento di
tenuta del
sistema

L'ampio ruolo del CTU nella controversia tecnologica: una delega in bianco?



«Esaminati gli atti e i documenti contenuti nel fascicolo ed in particolare gli accertamenti tecnici versati in atti ed esperite tutte le indagini necessarie:

Descriva il C.T.U. il funzionamento della piattaforma exchange online gestita da ZZZ con particolare riferimento:

- alle modalità di svolgimento del rapporto tra piattaforma e utente sin dal momento della registrazione di quest'ultimo 123.com e i servizi offerti dalla piattaforma;
- alla conservazione e alla collocazione delle criptovalute all'interno della piattaforma;
- ai poteri di supervisione e controllo sulle transazioni e sulle movimentazioni delle criptovalute da parte del gestore della piattaforma e agli eventuali ulteriori poteri del gestore;

Riferisca il C.T.U. sulle circostanze dell'ammanco di Nano denunciato da Fi. Fr. nel febbraio 2018, anche sull'effettiva datazione dello stesso e ne individui le cause.

Accerti infine il C.T.U. se fossero state adottate tutte le misure di sicurezza dalla piattaforma e nel caso di risposta positiva descrivendo le stesse e fornendo ogni elemento utile per la valutazione di adeguatezza della misura in considerazione della natura e dell'attività e delle caratteristiche della criptovaluta».

(Tribunale sez. fallimentare - Firenze, 21/01/2019, n. 18)




Ancora sulla “delega in bianco” al CTU

È stata «espletata CTU per accertare il numero complessivo dei brani audiovisivi di AAA pubblicati sul portale ZYX, le modalità tecniche di erogazione dei servizi pubblicitari, il modello di business adottato e l'eventuale danno causato»

(Tribunale Roma sez. IX, 27/04/2016, n. 8437)



Attenzione
alla CTU
“esplorativa”



«Evidentemente inammissibile, poiché marcatamente **esplorativa** e comunque irrilevante ai fini del decidere, si rivela la richiesta di C.T.U. formulata dall'opposto volta ad "acquisire le conversazioni WhatsApp intercorse, dal mese di gennaio 2016 sino al mese di settembre 2017, tra la signora I. L. e il signor Rag. F.M., estrapolandole dal telefono cellulare del signor F.M., per verificare che il testo delle conversazioni depositate in giudizio non abbia subito alterazioni", atteso ... che l'opposto non ha depositato, nemmeno a seguito della avversa contestazione del contenuto della trascrizione dei messaggi, gli originali dei file sui cui svolgere l'eventuale accertamento peritale ...»

(Tribunale Ivrea, 14/09/2020, n.688)

Sfide attuali e sfide future

